



Consiglio regionale della Calabria
Via Cardinale Portanova (Reggio Calabria)
Orlandino Greco
Presidente I Commissione Consiliare Permanente
Affari Istituzionali, Affari Generali,
Riforme e Decentramento

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SULL'ISTITUZIONE DEL GARANTE PER IL SOVRAINDEBITAMENTO E LA CRISI D'IMPRESA.

1. Premessa

Negli ultimi anni il fenomeno del sovraindebitamento ha assunto una dimensione sempre più rilevante nel contesto economico e sociale nazionale e regionale, coinvolgendo un numero crescente di famiglie, professionisti, lavoratori autonomi e piccole e medie imprese. La crisi economica degli ultimi anni, aggravata dall'aumento dei costi energetici, dalle difficoltà di accesso al credito e dalla contrazione della capacità reddituale di molte attività produttive, ha determinato una diffusione significativa di situazioni di difficoltà finanziaria che spesso evolvono in condizioni di insolvenza strutturale.

In tale contesto assume particolare rilievo il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e successive modifiche), che ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di strumenti finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di crisi economico-finanziaria. La normativa prevede, tra gli altri, strumenti specificamente destinati ai soggetti non fallibili — famiglie, consumatori, professionisti e micro-imprese — consentendo loro di accedere a procedure di composizione della crisi e di esdebitazione finalizzate alla ristrutturazione del debito e al reinserimento nel circuito economico.

Nonostante l'introduzione di tali strumenti, l'esperienza applicativa maturata negli ultimi anni evidenzia come l'effettivo accesso alle procedure e il loro corretto funzionamento risultino spesso ostacolati da criticità operative, organizzative e interpretative.

2. Quadro normativo di riferimento

Il sistema normativo di riferimento è rappresentato principalmente da:

Decreto legislativo n. 14 del 2019, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; Decreto ministeriale n. 202 del 2014, relativo ai requisiti e al funzionamento degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC); Articolo 2086 del Codice Civile, che impone all'imprenditore l'obbligo di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi.

Il legislatore nazionale ha dunque predisposto un sistema articolato di strumenti volti alla prevenzione della crisi e alla gestione delle situazioni di insolvenza, introducendo procedure che consentono ai debitori meritevoli di ottenere una ristrutturazione sostenibile dei propri debiti o, nei casi più gravi, l'esdebitazione. Tuttavia, la concreta applicazione delle norme evidenzia la necessità di rafforzare i meccanismi di coordinamento e supporto istituzionale a livello territoriale.



Consiglio regionale della Calabria
Via Cardinale Portanova (Reggio Calabria)
Orlandino Greco
Presidente I Commissione Consiliare Permanente
Affari Istituzionali, Affari Generali,
Riforme e Decentramento

Compatibilità con l'ordinamento costituzionale

La proposta di legge risulta conforme ai principi costituzionali e non interferisce con le competenze riservate allo Stato. In particolare, l'intervento normativo si colloca nell'ambito delle competenze regionali riconducibili a: sviluppo economico e sostegno alle attività produttive; politiche sociali e tutela delle situazioni di vulnerabilità economica; tutela del consumatore; promozione dell'inclusione economica e sociale.

Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, l'ordinamento civile e la disciplina delle procedure concorsuali rientrano tra le competenze esclusive dello Stato. La presente proposta di legge non interviene su tali ambiti, ma introduce una figura istituzionale con funzioni di coordinamento, monitoraggio e promozione delle buone prassi sul territorio regionale.

L'attuale proposta di legge risulta altresì coerente con i principi di sussidiarietà e adeguatezza previsti dall'articolo 118 della Costituzione, in quanto rafforza il sistema di supporto istituzionale a favore dei cittadini e delle imprese in situazioni di difficoltà economica.

Compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

La proposta di legge non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Le disposizioni previste risultano coerenti con gli indirizzi europei in materia di: prevenzione delle situazioni di insolvenza; promozione della ristrutturazione preventiva delle imprese; tutela dei debitori meritevoli. In particolare, l'iniziativa appare coerente con la Direttiva (UE) 2019/1023 relativa ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla seconda opportunità per gli imprenditori insolventi.

Contesto socioeconomico regionale

Nel contesto regionale si registra una significativa incidenza di situazioni di sovraindebitamento tra famiglie, professionisti e micro-imprese. Il tessuto economico locale è caratterizzato da una forte presenza di piccole realtà imprenditoriali, spesso prive di adeguate strutture organizzative e di strumenti di pianificazione finanziaria. In tale contesto, le situazioni di crisi vengono frequentemente intercettate in una fase avanzata, quando le possibilità di risanamento risultano ormai ridotte. Parallelamente, si riscontra una scarsa conoscenza degli strumenti giuridici previsti dal Codice della crisi d'impresa, nonché difficoltà operative nell'accesso alle procedure. Tali fattori rendono necessario rafforzare il sistema di supporto istituzionale attraverso l'introduzione di una figura di garanzia e coordinamento a livello regionale.

3.Necessità dell'intervento normativo



Consiglio regionale della Calabria
Via Cardinale Portanova (Reggio Calabria)
Orlandino Greco
Presidente I Commissione Consiliare Permanente
Affari Istituzionali, Affari Generali,
Riforme e Decentramento

L'istituzione del Garante regionale risponde alla necessità di rafforzare il coordinamento istituzionale tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione delle procedure di sovraindebitamento e di crisi d'impresa.

-Le principali criticità rilevate nella prassi riguardano:

disomogeneità nelle prassi operative degli Organismi di Composizione della Crisi;

disomogeneità nei regolamenti degli OCC: Nella prassi si riscontrano differenze rilevanti tra i regolamenti interni degli Organismi di Composizione della Crisi, con conseguenti disparità nell'accesso alle procedure e nelle modalità di gestione delle pratiche.

determinazione dei compensi degli OCC: In alcuni casi i compensi degli OCC vengono determinati sulla base dell'attivo teorico del patrimonio del debitore e non sull'attivo effettivamente destinato alla soddisfazione dei creditori, con conseguente aumento dei costi di accesso alle procedure.

difficoltà di accesso alle procedure da parte dei soggetti economicamente più vulnerabili; ritardi nella gestione delle pratiche; scarsa conoscenza degli strumenti di prevenzione della crisi; assenza di un presidio istituzionale di monitoraggio a livello territoriale.

-Criticità emerse nell'applicazione delle procedure

L'analisi delle prassi applicative evidenzia alcune criticità ricorrenti che incidono sull'effettività degli strumenti previsti dalla normativa vigente. Tra le principali si segnalano:

Tempi eccessivamente lunghi nella gestione delle procedure: In molti casi si registrano ritardi significativi nella nomina dei gestori della crisi e nella predisposizione delle relazioni necessarie per l'avvio delle procedure. Tali ritardi determinano un aggravamento della situazione del debitore, che nel frattempo resta esposto alle azioni esecutive dei creditori.

Assenza di tutela nella fase preliminare: Tra la presentazione dell'istanza agli Organismi di Composizione della Crisi e il deposito della domanda in tribunale può trascorrere un periodo significativo durante il quale il debitore non beneficia di alcuna protezione rispetto alle azioni esecutive.

Difficoltà di accesso alla tutela legale: L'impossibilità di accedere con facilità al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di sovraindebitamento determina un ostacolo concreto all'accesso alla giustizia per i soggetti economicamente più fragili.

L'istituzione del Garante mira a colmare tali lacune attraverso attività di monitoraggio, coordinamento e promozione delle buone prassi.



Consiglio regionale della Calabria
Via Cardinale Portanova (Reggio Calabria)
Orlandino Greco
Presidente I Commissione Consiliare Permanente
Affari Istituzionali, Affari Generali,
Riforme e Decentramento

4.Finalità della proposta di legge

La presente proposta di legge prevede l'istituzione del Garante regionale per il sovraindebitamento e la crisi d'impresa, quale figura indipendente con funzioni di monitoraggio, coordinamento e promozione delle buone prassi nell'ambito delle procedure di gestione della crisi.

Le finalità principali dell'intervento normativo sono:

favorire l'accesso effettivo alle procedure di composizione della crisi; rafforzare la tutela dei soggetti economicamente più vulnerabili; promuovere uniformità applicativa nelle prassi operative degli organismi coinvolti; favorire la prevenzione delle situazioni di crisi economica; sostenere la continuità aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

L'istituzione del Garante si inserisce nel quadro delle competenze regionali in materia di sviluppo economico, tutela del consumatore, politiche sociali e sostegno alle attività produttive, nel rispetto delle competenze statali in materia di ordinamento civile e giurisdizione.

Funzioni del Garante -

Il Garante regionale svolge funzioni di: **monitoraggio delle procedure di sovraindebitamento attivate sul territorio; coordinamento tra istituzioni, tribunali, OCC, enti creditori e sistema bancario; promozione di protocolli operativi e linee guida uniformi; raccolta di segnalazioni relative a criticità operative; promozione della cultura della prevenzione della crisi d'impresa. Il Garante non esercita funzioni giurisdizionali né interferisce con l'indipendenza della magistratura, ma svolge un ruolo di raccordo istituzionale volto a migliorare l'efficienza complessiva del sistema.**

Esercizio della professione e conflitto di interessi.

La disposizione in materia di incompatibilità è formulata nel rispetto dei principi dell'ordinamento statale in materia di esercizio delle professioni. In particolare, si è ritenuto di non introdurre una incompatibilità generale con l'esercizio della professione trattandosi in larga parte di procedure di natura negoziale o di volontaria giurisdizione finalizzate alla ristrutturazione del debito. La norma si limita pertanto a prevedere specifici obblighi di astensione nei casi di conflitto di interessi derivanti dall'esercizio delle funzioni istituzionali del Garante, Tale impostazione consente di garantire l'indipendenza della funzione di garanzia senza introdurre limitazioni non necessarie all'esercizio della libera professione.

Inoltre, la scelta di non prevedere una incompatibilità generalizzata trova fondamento nella stessa disciplina prevista dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e nelle procedure di sovraindebitamento le quali non prevedono, in



Consiglio regionale della Calabria
Via Cardinale Portanova (Reggio Calabria)
Orlandino Greco
Presidente I Commissione Consiliare Permanente
Affari Istituzionali, Affari Generali,
Riforme e Decentramento

via generalizzata, l'assistenza tecnica obbligatoria, trattandosi di procedimenti spesso caratterizzati da natura negoziale o di volontaria giurisdizione e dall'intervento degli organismi di composizione della crisi. La norma si limita pertanto a prevedere specifici obblighi di astensione nei casi di conflitto di interessi connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali del Garante. La disciplina delle incompatibilità è costruita secondo un modello di incompatibilità funzionale, volto a prevenire situazioni di conflitto tra l'esercizio delle funzioni istituzionali del Garante e l'eventuale attività professionale svolta dallo stesso. In particolare, la norma prevede specifici obblighi di astensione nei casi in cui il Garante, nell'esercizio della professione, possa trovarsi ad assistere soggetti rispetto ai quali abbia svolto attività istituzionali di informazione, orientamento, segnalazione o mediazione, ovvero in procedimenti o situazioni rispetto ai quali abbia acquisito informazioni nell'esercizio delle proprie funzioni. Analoghe esigenze di astensione possono ricorrere qualora l'attività professionale coinvolga procedure o soggetti già oggetto di intervento o monitoraggio istituzionale, ovvero qualora l'assunzione dell'incarico professionale possa determinare anche solo potenzialmente un conflitto di interessi o un pregiudizio per l'imparzialità della funzione di garanzia

5. Tecnica normativa utilizzata

La proposta di legge si compone di disposizioni di carattere organizzativo e funzionale volte a disciplinare: l'istituzione della figura del Garante; le finalità dell'intervento normativo; le funzioni attribuite al Garante; le modalità di nomina e la durata dell'incarico; la struttura tecnica di supporto; l'istituzione dell'Osservatorio regionale sul sovraindebitamento;

Le disposizioni sono formulate in modo coerente con i principi di semplificazione normativa e chiarezza del testo legislativo. L'istituzione del garante non comporterà ulteriori costi per la Regione in quanto la struttura sarà composta da personale già dipendente del Consiglio regionale della Calabria. L'indennità prevista per il Garante non potrà superare il limite massimo di € 50.000,00 annue.

6. Effetti attesi della normativa

L'istituzione del Garante regionale per il sovraindebitamento e la crisi d'impresa potrà determinare effetti positivi in termini di: miglioramento dell'accesso alle procedure di composizione della crisi; maggiore uniformità delle prassi operative sul territorio regionale; rafforzamento della tutela dei soggetti economicamente più vulnerabili; promozione della cultura della prevenzione della crisi d'impresa; riduzione del numero di situazioni di insolvenza irreversibile. Nel medio periodo, tali effetti potranno contribuire al rafforzamento del sistema economico regionale e alla salvaguardia della continuità aziendale e dei livelli occupazionali.



Consiglio regionale della Calabria
Via Cardinale Portanova (Reggio Calabria)
Orlandino Greco
Presidente I Commissione Consiliare Permanente
Affari Istituzionali, Affari Generali,
Riforme e Decentramento

Relazione Tecnico-finanziaria Garante Sovraindebitamento Calabria

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

RELAZIONE TECNICA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

Proposta di legge regionale

“Istituzione del Garante regionale per il sovraindebitamento e la crisi d’impresa”

1. Oggetto della proposta normativa

La proposta di legge prevede l’istituzione, presso il Consiglio regionale della Calabria, del Garante regionale per il sovraindebitamento e la crisi d’impresa, quale figura autonoma e indipendente con funzioni di monitoraggio, coordinamento, promozione e supporto informativo in materia di gestione delle situazioni di crisi economico-finanziaria.

2. Finalità dell’intervento

L’intervento legislativo è finalizzato a:

- favorire la diffusione degli strumenti di regolazione della crisi;
- prevenire situazioni di sovraindebitamento;
- migliorare il coordinamento tra istituzioni, sistema creditizio e operatori;
- rafforzare il supporto a cittadini e imprese.

3. Effetti finanziari della proposta

3.1 Natura degli oneri

La proposta comporta oneri limitati esclusivamente a:

- indennità del Garante;
- rimborsi spese connessi allo svolgimento delle funzioni.

Non sono previsti:

- nuovi organici;
- assunzioni di personale;



Consiglio regionale della Calabria
Via Cardinale Portanova (Reggio Calabria)
Orlandino Greco
Presidente I Commissione Consiliare Permanente
Affari Istituzionali, Affari Generali,
Riforme e Decentramento

incarichi esterni;

istituzione di strutture autonome con spesa dedicata.

3.2 Quantificazione degli oneri

Ai sensi dell'articolo 9 della proposta di legge, è previsto un limite massimo complessivo annuo pari a € 50.000,00.

Quadro di dettaglio

Voce di spesa	Importo massimo annuo	(€)
Indennità di funzione		40.000
Rimborsi spese		10.000
Totale massimo		50.000

L'importo costituisce un tetto di spesa e sarà determinato con atto dell'Ufficio di Presidenza nei limiti delle risorse disponibili.

3.3 Struttura di supporto

L'articolo 8 stabilisce che il Garante si avvale esclusivamente di personale già in servizio presso il Consiglio regionale. Pertanto:

non si determinano nuovi o maggiori oneri per il personale;

le attività sono svolte mediante riallocazione delle risorse interne;

le strutture e le dotazioni strumentali sono quelle già disponibili.

3.4 Spese di funzionamento

Le attività del Garante (monitoraggio, relazioni, incontri, osservatorio) sono svolte utilizzando:

uffici già esistenti;

strumenti informatici in dotazione;

risorse amministrative interne.

Eventuali spese accessorie (missioni, eventi, pubblicazioni) sono:

contenute;

programmabili;



Consiglio regionale della Calabria
Via Cardinale Portanova (Reggio Calabria)
Orlandino Greco
Presidente I Commissione Consiliare Permanente
Affari Istituzionali, Affari Generali,
Riforme e Decentramento

sostenibili nell'ambito degli stanziamenti ordinari.

4. Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge:

sono a carico del bilancio del Consiglio regionale;

trovano copertura nelle risorse già disponibili a legislazione vigente;

rientrano nei limiti degli stanziamenti annuali.

La copertura è assicurata mediante utilizzo delle risorse destinate a:

funzionamento degli organi istituzionali;

spese di missione;

attività istituzionali del Consiglio regionale.

5. Clausola di invarianza finanziaria

La proposta contiene una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale:

dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Verifica

La clausola risulta rispettata in quanto:

non sono previste nuove spese obbligatorie strutturali;

l'indennità è contenuta entro un limite massimo;

le risorse utilizzate sono già disponibili;

non vi è incremento della dotazione organica.

6. Valutazione degli effetti economico-finanziari

6.1 Impatto sul bilancio regionale

Tipologia	Impatto
Spesa diretta Limitata	(max € 50.000 annui)
Spesa indiretta	Nulla



Consiglio regionale della Calabria
Via Cardinale Portanova (Reggio Calabria)
Orlandino Greco
Presidente I Commissione Consiliare Permanente
Affari Istituzionali, Affari Generali,
Riforme e Decentramento

Spesa strutturale

Assente

6.2 Sostenibilità finanziaria

L'intervento presenta:

elevata sostenibilità;

piena compatibilità con gli equilibri di bilancio;

facilità di programmazione e controllo della spesa.

6.3 Effetti economici indiretti

L'istituzione del Garante è suscettibile di produrre effetti positivi in termini di:

prevenzione delle crisi economiche;

riduzione del contenzioso;

maggior efficienza delle procedure di composizione della crisi;

rafforzamento del sistema economico regionale.

7. Monitoraggio della spesa

La spesa sarà oggetto di monitoraggio attraverso:

determinazioni dell'Ufficio di Presidenza;

rendicontazione delle spese di missione;

relazione annuale del Garante.

8. Conclusioni

La proposta di legge:

comporta oneri finanziari contenuti e predeterminati;

non incide sugli equilibri di bilancio;



Consiglio regionale della Calabria
Via Cardinale Portanova (Reggio Calabria)
Orlandino Greco
Presidente I Commissione Consiliare Permanente
Affari Istituzionali, Affari Generali,
Riforme e Decentramento

rispetta la clausola di invarianza finanziaria;

utilizza esclusivamente risorse già disponibili.

Pertanto, sotto il profilo tecnico-finanziario, la proposta è:

compatibile, sostenibile e coerente con la normativa vigente in materia di finanza pubblica regionale.



Consiglio regionale della Calabria
Via Cardinale Portanova (Reggio Calabria)
Orlandino Greco
Presidente I Commissione Consiliare Permanente
Affari Istituzionali, Affari Generali,
Riforme e Decentramento

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Istituzione del Garante regionale per il sovraindebitamento e la crisi d'impresa

Art. 1 . Finalità

La Regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze in materia di sviluppo economico, tutela del consumatore e sostegno alle attività produttive, istituisce il Garante Regionale per il sovraindebitamento e la crisi d'impresa, al fine di: a) favorire la diffusione e la corretta applicazione degli strumenti previsti dalla normativa nazionale in materia di sovraindebitamento e crisi d'impresa; b) promuovere la prevenzione delle situazioni di crisi economico-finanziaria delle famiglie, dei professionisti e delle imprese; c) facilitare l'accesso alle procedure di composizione della crisi e agli strumenti di regolazione dell'insolvenza; d) rafforzare il coordinamento tra istituzioni, organismi di composizione della crisi, sistema creditizio e associazioni di categoria; e) promuovere la cultura della prevenzione della crisi e della gestione responsabile dell'indebitamento.

L'istituzione del Garante non incide sulle competenze dell'autorità giudiziaria né sulle funzioni attribuite dalla normativa statale agli organismi di composizione della crisi.

Art. 2. Istituzione del Garante regionale

È istituito presso il Consiglio Regionale della Calabria il **Garante Regionale per il sovraindebitamento e la crisi d'impresa, di seguito denominato "Garante"**. Il Garante esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Garante non è soggetto a direttive o vincoli gerarchici da parte degli organi regionali.

Art. 3 . Funzioni del Garante

Il Garante svolge le seguenti funzioni:

monitora l'applicazione nel territorio regionale della normativa in materia di sovraindebitamento e crisi d'impresa; b) raccoglie segnalazioni e osservazioni provenienti da cittadini, imprese, professionisti, associazioni di categoria e organismi di composizione della crisi; c) promuove iniziative di informazione e orientamento sui principali strumenti di prevenzione e gestione della crisi; d) favorisce il coordinamento tra istituzioni, Tribunali, sistema bancario, enti creditori, camere di commercio, ordini professionali e organismi di composizione della crisi; e) promuove protocolli operativi e linee guida volte a migliorare l'efficienza delle procedure; f) segnala alla Giunta e al Consiglio regionale eventuali criticità normative o amministrative che ostacolano l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi; g) procede con eventuali segnalazioni, al competente Ministero di Grazia e Giustizia, riguardanti disfunzioni operative dei Gestori e degli Organismi di composizione della crisi; h) promuove iniziative formative e attività di studio sul



Consiglio regionale della Calabria
Via Cardinale Portanova (Reggio Calabria)
Orlandino Greco
Presidente I Commissione Consiliare Permanente
Affari Istituzionali, Affari Generali,
Riforme e Decentramento

fenomeno del sovraindebitamento. **Il Garante non esercita funzioni giurisdizionali né può intervenire nelle singole procedure giudiziarie.**

Art. 4. Nomina e durata dell'incarico

Il Garante è eletto dal Consiglio Regionale con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta. Possono essere nominati nell'incarico di Garante soggetti dotati dei seguenti requisiti: comprovata competenza nelle materie economiche, giuridiche, aziendali; avere svolto il ruolo di Referente di Organismi di Composizione della crisi; comprovata esperienza nello svolgimento di procedure da sovraindebitamento e crisi di impresa; possesso di titoli accademici; iscrizione da almeno dieci anni all'Ordine professionale di appartenenza.

Art. 5 Requisiti e cause di incompatibilità

Non possono essere nominati Garante: a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo; b) i componenti della Giunta e del Consiglio regionale; c) i titolari di cariche elettive presso enti locali della Regione; d) i soggetti che ricoprono incarichi di amministrazione o controllo in imprese sottoposte a procedure concorsuali. L'incarico di Garante è incompatibile con incarichi di governo regionale o nazionale e con funzioni dirigenziali presso enti pubblici regionali.

Art. 6 Esercizio delle attività professionali e conflitto di interessi

Il Garante esercita le proprie funzioni con autonomia, indipendenza, imparzialità e terzietà rispetto agli interessi pubblici e privati coinvolti nelle materie disciplinate dalla presente legge. L'incarico di Garante è incompatibile esclusivamente con incarichi, funzioni o attività che possano compromettere l'indipendenza e l'imparzialità nell'esercizio delle attribuzioni istituzionali previste dalla presente legge. L'esercizio dell'incarico di Garante è compatibile con lo svolgimento di attività professionali, nel rispetto della normativa statale vigente. Al fine di garantire l'imparzialità e la credibilità della funzione di garanzia, il Garante è tenuto ad astenersi dall'assumere incarichi professionali di rappresentanza, assistenza o consulenza, giudiziale o stragiudiziale, nei confronti di soggetti, persone fisiche o giuridiche, enti o organismi: a) nei cui confronti sia intervenuto, anche indirettamente, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; b) per i quali l'Ufficio del Garante abbia svolto attività di segnalazione, supporto istituzionale, mediazione o monitoraggio; c) in procedimenti o situazioni rispetto ai quali il Garante abbia acquisito informazioni nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Garante è tenuto altresì ad astenersi dallo svolgimento di attività professionali nei casi in cui ricorra, anche solo potenzialmente, una situazione di conflitto di interessi con l'esercizio delle funzioni istituzionali. Restano ferme le disposizioni dell'ordinamento statale in materia di incompatibilità professionali, conflitto di interessi e doveri di



Consiglio regionale della Calabria
Via Cardinale Portanova (Reggio Calabria)
Orlandino Greco
Presidente I Commissione Consiliare Permanente
Affari Istituzionali, Affari Generali,
Riforme e Decentramento

astensione. Le disposizioni del presente articolo sono applicate nel rispetto dei principi dell'ordinamento statale in materia di esercizio delle professioni e di autonomia dell'ordinamento professionale.

Restano ferme le disposizioni previste dalla normativa statale e dai codici deontologici delle professioni interessate, in materia di incompatibilità, indipendenza e conflitto di interessi.

Art. 7 Osservatorio regionale sul sovraindebitamento e sulla crisi d'impresa

Presso il Consiglio regionale è istituito l'Osservatorio regionale sul sovraindebitamento e sulla crisi d'impresa. L'Osservatorio svolge funzioni di raccolta dati, studio e analisi del fenomeno del sovraindebitamento nel territorio regionale. **L'Osservatorio opera in collaborazione con:** tribunali del territorio regionale - camere di commercio - organismi di composizione della crisi - università e centri di ricerca - ordini professionali - associazioni di categoria.

Art. 8 Struttura di supporto

Il Garante si avvale di una struttura di supporto individuata nell'ambito delle risorse umane e strumentali del Consiglio regionale. La Giunta regionale può promuovere tavoli tecnici permanenti con le istituzioni e i soggetti operanti nel settore della crisi d'impresa.

Art. 9 - (Indennità e rimborso delle spese)

Al Garante regionale del sovraindebitamento e della crisi d'impresa è riconosciuta un'indennità di funzione determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica. Al Garante spetta altresì il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività istituzionali connesse all'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla disciplina vigente per le missioni del personale regionale, l'indennità e i rimborsi non possono superare il limite massimo pari a € 50.000,00.

Per lo svolgimento delle attività istituzionali e per le trasferte connesse all'esercizio delle proprie funzioni, il Garante può avvalersi dei mezzi di servizio messi a disposizione dall'amministrazione regionale, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del bilancio del Consiglio regionale nei limiti delle risorse annualmente stanziare.

Art. 10 Relazione annuale



Consiglio regionale della Calabria
Via Cardinale Portanova (Reggio Calabria)
Orlandino Greco
Presidente I Commissione Consiliare Permanente
Affari Istituzionali, Affari Generali,
Riforme e Decentramento

Entro il 31 marzo di ogni anno il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. **La relazione contiene, in particolare:** l'analisi delle principali criticità emerse nell'applicazione delle procedure di sovraindebitamento; dati e informazioni sul fenomeno della crisi d'impresa nel territorio regionale; eventuali proposte di intervento normativo o amministrativo. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.

Art. 10 Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le attività previste sono svolte mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili. Al Garante può essere riconosciuta un'indennità determinata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nei limiti delle risorse disponibili non superiore a € 50.000,00.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Reggio cal.27/03/2026

F.to Orlando Greco